

Scheda 12 – Salute**Procedura di infrazione n. 2007/2443 - ex art. 258 del TFUE.**

“Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE, relativo ai precursori di droghe e nel Regolamento n. 111/2005/CE, sull'istituzione di strumenti di sorveglianza del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità ed i Paesi terzi.

In particolare, l'art. 12 del sopra menzionato Reg. 273/2004 stabilisce che ogni Stato membro introduca, nel proprio ordinamento, le norme contenenti la previsione delle sanzioni da applicare in caso di infrazione al regolamento stesso. Anche l'art. 31 del Reg. 111/2005, in precedenza citato, dispone che ciascuno Stato facente parte delle Comunità elabori le norme contenenti la previsione di adeguate sanzioni, per l'inadempimento alla normativa recata dal medesimo Regolamento. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005.

In proposito, la Commissione ha sollecitato le autorità italiane a fornire informazioni, in relazione alle misure nazionali adottate per munire di apposite sanzioni le norme recate dai regolamenti comunitari, a titolo di prevenzione contro potenziali trasgressori degli stessi. La stessa Commissione, tuttavia, ha dichiarato di non aver ricevuto risposte soddisfacenti. Nello specifico, la Commissione fa riferimento alla nota inviata dalle autorità italiane il 14 settembre 2007, con la quale si precisava che, in Italia, i precursori di droghe sono disciplinati dal decreto 390/1990, come modificato dal decreto ministeriale del 23 settembre 2004. Al riguardo, la Commissione osserva che tali testi normativi, essendo precedenti ai Regolamenti comunitari summenzionati, non contengono le sanzioni da irrogarsi in caso di violazione delle disposizioni contenute in tali regolamenti e, pertanto, non costituiscono un'adeguata attuazione della normativa comunitaria. Successivamente, con lettera del 7 aprile 2008, è stato reso noto che le competenti autorità italiane stavano preparando, per superare le censure comunitarie, una legge delega nei confronti del Governo, che avrebbe contenuto le sanzioni richieste (“Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe”). Tale testo si trova, dal 20 maggio 2009, all'esame della Commissione Igiene e Sanità in Senato.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario

La procedura comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, derivanti dall'eventuale introduzione di sanzioni relative alla violazione delle regole contenute nei Regolamenti comunitari, con il conseguente aumento degli introiti erariali per effetto dell'applicazione di tali sanzioni.

Scheda 13 – Salute**Procedure di infrazione n. 2007/1127 e n. 2007/0411 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE e della direttiva 2006/17/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la mancata attuazione nel diritto interno italiano della direttiva 2006/86/CE - contenente prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e codifica, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani – nonché della direttiva 2006/17/CE, contenente determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento ed il controllo sempre relativi a tessuti e cellule umani. L'art. 11 della dir. 2006/86 e l'art. 7 della Dir. 2006/17 stabiliscono che gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alle direttive stesse entro, rispettivamente, il 1° settembre 2007 per la dir. 2006/86, ed il 1° Novembre 2006 per la dir. 2006/17. A seguito dell'invio di una Messa in Mora, l'Italia rispondeva che, con la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 (Legge comunitaria 2007), il Governo italiano aveva ricevuto la delega per dare attuazione alle direttive in oggetto. Tuttavia, successivi indugi nella predisposizione del testo di attuazione, da parte del Governo italiano stesso, avevano indotto la Commissione europea, dopo l'invio di un Parere Motivato, a promuovere un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Nel corso del relativo giudizio, le autorità italiane precisavano che il Decreto Legislativo, idoneo all'attuazione di ambedue le direttive, si trovava in dirittura di arrivo. Tuttavia la Corte di Giustizia - osservando che per una costante giurisprudenza l'inadempimento di uno Stato Membro deve essere valutato, dalla Corte stessa, con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di risposta al Parere Motivato, per cui sono irrilevanti i comportamenti ad esso successivi – dichiarava l'Italia inadempiente, in quanto, alla data in questione, le norme nazionali di attuazione delle direttive sopra menzionate non erano ancora entrate in vigore.

Stato della Procedura

Il 26/11/2009 la Corte di Giustizia della UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi di attuazione delle dir.ve 2006/86/CE e 2006/17/CE, ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 25/1/2010, n. 16, le presenti procedure sono state archiviate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Le procedure in oggetto implicano, in ragione dell'adozione del Decreto di attuazione delle direttive 2006/86/CE, nuovi oneri per il bilancio dello Stato, concernenti le spese necessarie per far fronte alle attività di “laboratorio”, di cui all'art. 5 dello stesso Decreto. In merito a tali oneri, l'art. 18 del Decreto stabilisce che gli stessi, ammontanti a € 1.080.000,00 annui a decorrere dal 2010, verranno coperti con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Trasporti

PAGINA BIANCA

Trasporti

Nel settore “trasporti” rientrano, allo stato attuale, n. 10 procedure di infrazione, di cui n. 6 procedure relative a presunte violazioni del diritto comunitario, mentre n. 4 procedure concernono il presunto mancato recepimento di direttive comunitarie nel diritto interno.

Tutte le procedure del settore risultano circoscritte alla sequenza pre-contenziosa del relativo “iter”, disciplinata dall’art. 258 del TFUE (già art. 226 del Trattato CE).

Le procedure suscettibili di riversare effetti finanziari sul bilancio dello Stato rilevano in numero di 2, indicate con i numeri 2008/4387 e 2008/2097.

La procedura 2008/4387 “Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio” dispiega effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato in termini di una riduzione degli introiti fiscali. Il recepimento delle richieste comunitarie, infatti, comporta l’eliminazione di alcuni tributi attualmente incidenti su alcune fattispecie di trasporto navale, per l’importo di circa 13 milioni di euro in ordine alla “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi provenienti dall’estero o ivi dirette, nonché di circa 19 milioni di euro per la “tassa portuale” gravante gli stessi mezzi. A seguito dell’eliminazione di detti prelievi, l’erario subirebbe, quindi, una perdita complessiva intorno ai 32 milioni di euro annui.

Si rilevano, invece, effetti finanziari positivi per la procedura n. 2008/2097 “Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario”, il cui superamento implica che all’autorità garante della concorrenza, relativamente al settore dei servizi ferroviari, venga attribuito il potere di sanzionare i comportamenti degli operatori che contrastino con la regole del libero mercato europeo. L’applicazione di tali misure pecuniarie implica un incremento delle entrate pubbliche di provenienza extratributaria.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/0463	Mancato recepimento della direttiva 2008/67/CE recante modifica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo	MM	No
Scheda 2 2009/0374	Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	MM	No
Scheda 3 2009/0372	Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	MM	No
Scheda 4 2009/0370	Mancato recepimento della direttiva 2007/58/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione di diritti	MM	No
Scheda 5 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	MM	Sì
Scheda 6 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse	MM	No

Scheda 7 2008/2307	Regolamenti CEE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile	MM	No
Scheda 8 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	PM	Sì
Scheda 9 2008/0556	Mancato recepimento della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	PM	No
Scheda 10 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0463 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2008/67/CE recante modifica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/67/CE, recante modifica della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 21 luglio 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 21 luglio 2009, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Con nota del 18 dicembre 2009, n. 51689, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, onde ottenere il rispettivo concerto, uno schema di decreto recante attuazione della direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0374 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/46/CE, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2009, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 30 luglio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0372 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/126/CE, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 dicembre 2008, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni adeguate a dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 30 luglio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/0370 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2007/58/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione di diritti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/58/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione di diritti.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 4 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, in quanto a tutt'oggi non avrebbe comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non abbia ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni adeguate a dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 30 luglio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in argomento tramite due distinti interventi normativi, il primo dei quali si inserisce nell'ambito del semestre di riferimento della presente relazione (artt. 59, 60, 61 e 62 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”). Il successivo intervento si ascrive invece al primo semestre dell'anno 2010, a mezzo del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15 “Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE - relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie - e 2001/14/CE - relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura. L'attuazione delle norme interne, di recepimento della direttiva in oggetto, deve essere garantita mediante utilizzo delle risorse già assegnate, a ciascuna delle amministrazioni coinvolte, dalla vigente legislazione.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/4387– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relative al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo viene riconosciuto dall’art. 49 del Trattato CE, nonchè, per il settore dei servizi di collegamento, dall’art 1, comma 1, del Reg. 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato Membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati Membri e gli Stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(le seconde ricomprendono anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall'estero o sia ivi diretta, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio dipendente dalle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione rileva che la norma italiana applica, indebitamente, un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l'estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”, la quale, in relazione ai trasporti interni al territorio marittimo italiano, è prevista in misura ridotta rispetto ai casi di trasporto da e verso l'estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne verrebbero, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l'esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari, altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento del trattamento fiscale peggiorativo dei collegamenti con l'estero, specialmente con Paesi extracomunitari. Si osserva pertanto che l'applicazione, agli scambi marittimi fra porti italiani, di un trattamento fiscale meno gravoso rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati Membri o terzi, agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l'estero, rendendo più attraenti i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di rendere liberamente, fuori d'Italia, i servizi di trasporto e connessi.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura determinerebbe un impatto finanziario negativo (minori entrate), ove le richieste della Commissione vengano soddisfatte mediante estensione, agli scambi con l'estero, delle agevolazioni fiscali già previste per le tratte italiane. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l'estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni annui.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2355 – ex art. 258 del TFUE**

“Relazione sulle attività di verifica connesse alle procedure di carico e scarico delle navi portarinfuse”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi imposti agli Stati Membri dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/96/CE del 4 dicembre 2001, che prevede requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse. Con tale denominazione vengono identificate le navi preposte al trasporto di merci, allo stato non liquido, non contenute in containers ovvero in altri recipienti all'interno della nave stessa. Stante, pertanto, la condizione delle merci all'interno delle navi, è plausibile che le autorità comunitarie rivolgano particolare attenzione a munire di peculiari accorgimenti i movimenti di carico e scarico da e/o verso le navi che tali merci trasportano. In particolare, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, gli Stati Membri presentano ogni tre anni alla Commissione un rapporto sui risultati delle attività di verifica circa l'applicazione delle condizioni e delle procedure indicate dalla Direttiva predetta. Tale relazione deve, fra l'altro, contenere una valutazione relativa all'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione, disciplinate dalla direttiva medesima, fra le navi portarinfuse ed i terminali. La relazione in argomento deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno che segue il triennio cui si riferisce.

Al riguardo, l'Italia avrebbe dovuto presentare la prima delle relazioni in oggetto entro il 30 aprile 2008. Poiché la comunicazione suddetta non è stata eseguita, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia adempiuto agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/96/CE del 4 dicembre 2001.

Stato della Procedura

Il 19 marzo 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2307– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione dei Regolamenti CE 2320/2002 e 1217/2003 relativi alla sicurezza dell'aviazione civile.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ENAC.

Violazione

La Commissione Europea rileva la scorretta applicazione di talune norme contenute nei Regolamenti n. 2320/2002/CE e n. 1217/2003, i quali dispongono in materia di sicurezza dell'aviazione civile. Dal 9 luglio al 13 luglio del 2007 la Commissione ha effettuato, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento 2320/2002, un'ispezione presso l'autorità italiana preposta a garantire l'osservanza del regolamento stesso. A seguito di tale ispezione sarebbero emerse diverse carenze nell'applicazione della normativa comunitaria. In particolare, è risultato che le attività di monitoraggio gestite da detta autorità, per verificare la “conformità” al regolamento, non sarebbero state eseguite secondo scadenze regolari, cosicché non è stato possibile individuare con precisione né rimuovere tempestivamente le manchevolezze riscontrate. Né il “programma nazionale”, che le autorità nazionali debbono predisporre ai sensi del Regolamento suddetto, avrebbe indicato le frequenze stabilite per l'esecuzione delle ispezioni e dei test. Infine, la Commissione ravvisava che l'organico degli ispettori, incaricati dei compiti di monitoraggio, era insufficiente ai fini dell'adeguato espletamento del servizio. A seguito dell'intervento della Commissione, le autorità italiane competenti hanno inviato una replica, come consentito dall'art. 11 del Regolamento di cui sopra. La Commissione ha ritenuto tale nota non idonea a superare le censure formulate, dal momento che essa non avrebbe contenuto né l'indicazione di un calendario delle future attività di monitoraggio né un concreto e dettagliato programma per l'incremento dell'organico degli ispettori. Pertanto l'Italia presentava alla Commissione un'ulteriore relazione, contenente una pianificazione puntuale delle attività di monitoraggio previste, nonché la menzione di un intervento volto ad addestrare e a certificare un numero aggiuntivo di ispettori, come richiesto in sede comunitaria. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che il “piano di azione”, che sulla carta avrebbe soddisfatto le richieste formulate, non sarebbe stato effettivamente implementato dallo Stato Membro: di fatto, quest'ultimo avrebbe disatteso gli impegni assunti nel medesimo piano di azione, non certificando 6 ulteriori ispettori nazionali entro giugno 2009 e riducendo, in misura significativa, il numero di attività di monitoraggio pianificate per il 2009.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa, per esigenze di completezza, che il 19/1/2010 l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha inviato alla Rappresentanza permanente presso la UE, nonché ai Ministeri interessati, una comunicazione nella quale sostiene di aver implementato tutte le azioni programmate nel piano di azione del dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva l'imperfetta attuazione delle Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, il cui scopo consiste nel garantire la piena liberalizzazione del settore relativo ai servizi di trasporto ferroviario. L'art.6 della dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni “essenziali”(allegato II della Dir. n. 91/440/CEE) - consistenti in sostanza nel potere di assegnare, ai vari operatori interessati, le licenze ferroviarie - vengano svolte da enti che non prestino a loro volta servizi di trasporto ferroviario, pena, altrimenti, l'ingenerarsi di conflitti di interessi che comprometterebbero l'imparzialità dell'ufficio assegnato. La normativa italiana, da parte sua, attribuisce le “funzioni essenziali” alla società “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A”, controllata dalla holding “Ferrovie dello Stato” che controlla, altresì, la società ferroviaria “Trenitalia”. Sul punto, la Commissione ha rilevato che il controllo di una società non determina, sempre, una dipendenza di questa dalla controllata: nel caso di specie, la previsione di clausole di “salvaguardia” che disattivino le normali regole societarie - implicanti di per sé tale soggezione - potrebbe garantire alla controllata “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A” un'effettiva autonomia dalla controllante “Ferrovie dello Stato”. Tuttavia, secondo la Commissione, tali clausole non potrebbero essere ravvisate nella delibera con cui il consiglio amministrativo della controllata stabiliva che, nell'esercizio delle “funzioni essenziali”, non si sarebbe sottoposto alle direttive della “holding”. Una tale previsione, infatti, rischierebbe di rimanere inattuata, ove non venga derogata, altresì, la regola societaria per cui gli amministratori della controllante revocano “a libito” gli amministratori della controllata. Ove tale disposizione rimanga operante, il c.d.a. della controllata difficilmente potrebbe adottare scelte contrarie agli interessi della holding, in quanto esposto alla ritorsione di essere destituito da parte degli amministratori di quest'ultima. In definitiva, quindi, l'ente investito delle funzioni essenziali risulterebbe dipendere strettamente dalla holding che lo controlla, la quale esercita, inoltre, funzioni di impresa attraverso l'altra controllata “Trenitalia”. Essendo quindi la società “garante” “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A” coinvolta negli interessi della società operativa “Trenitalia”, in quanto entrambi applicherebbero una comune strategia pianificata dalla Holding “Ferrovie dello Stato”, l'indipendenza della prima società verrebbe vanificata. Infine, si evidenzia come l'autorità di regolamentazione, quale istituzione incaricata di vegliare sul rispetto delle regole della concorrenza, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e, pertanto, di imporre effettivamente l'osservanza di dette regole.

Stato della Procedura

In data 8/10/2009 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 del TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per superare la presente procedura, le autorità italiane dovrebbero intervenire, fra l'altro, investendo l'Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario, con conseguente aumento delle entrate dello Stato.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/0556 – ex art. 258 del TFUE**

“Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione Europea, con nota del 19 febbraio 2009, rileva la mancata attuazione della Direttiva 2006/38/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 10 giugno 2008, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

La Commissione ha ritenuto che la Repubblica italiana, in quanto, ancora alla data del 19 febbraio 2009, non risultava aver comunicato i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla Direttiva in questione nell'ambito dell'ordinamento italiano, non avesse ancora emanato gli stessi provvedimenti.

Pertanto, la Commissione ha rilevato che l'Italia non aveva ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare, entro il 10 giugno 2008, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 19 febbraio 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Contrariamente a quanto affermato in prima battuta dalla Commissione europea, le autorità italiane hanno sostenuto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva già replicato alla Messa in Mora inviata dalla Commissione in data 30 luglio 2008, informandola della circostanza per cui il provvedimento idoneo al recepimento della direttiva in oggetto sarebbe stato inserito nell'allegato B del disegno di Legge Comunitaria 2008, entrata in vigore il 29 luglio 2009. Successivamente, il Decreto Legislativo che, nell'esercizio della delega conferita dalla Legge comunitaria menzionata, recava attuazione della direttiva in questione, è stato redatto nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 15/10/2009, sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e quindi approvato definitivamente nel Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010. In ogni caso, pur non essendo detto testo ancora entrato in vigore alla data del 31 dicembre 2009, esso stesso, generalizzato come Decreto Legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.2010, divenendo vigente dal 10 febbraio 2010. Pertanto, in seguito al provvedimento in oggetto, la Commissione europea ha archiviato la procedura medesima in data 18 marzo 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato.